

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Gennaio 2013

Responsabilità civile della pubblica amministrazione

T.R.G.A. Bolzano, 24 gennaio 2013, n. 21- Pres. Pantozzi Lerjefors, Est. Michaeler

Nella materia della circolazione stradale (nello specifico, esercizio del potere di chiudere una strada per l'esecuzione di lavori pubblici), la responsabilità dell'amministrazione può derivare, oltre che dall'emanazione di atti illegittimi, dalla mancata comunicazione agli interessati, in tempi congrui, del contenuto del provvedimento (divieto di circolazione).

[Link al testo sentenza](#)

Non risultano precedenti in termini.

Enti locali. Stato di dissesto.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 10 gennaio 2013 n. 39 - Pres. Calveri, Est. Gatto Costantino

Sussiste la legittimazione dei consiglieri comunali a ricorrere avverso la deliberazione dell'Ente con cui si dichiara il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 e ss. D.lgs. n. 267/2000.

Chi agisce in sede di impugnazione contro la deliberazione che dichiara il dissesto, secondo il consueto riparto dell'onere della prova ex artt. 63 e 64 c.p.a., deve dimostrare non già l'inattendibilità delle previsioni contabili mediante altre contabilità di natura pur sempre previsionale (come ad esempio le maggiori entrate da evasione ed il realizzo di entrate straordinarie per alienazione di immobili dell'Ente) quanto l'insussistenza sostanziale delle condizioni del dissesto: prova che va resa dimostrando (o allegando) come fare fronte agli impegni assunti e come assicurare i servizi essenziali, non solo sul piano meramente finanziario, ma anche organizzativo.

Sebbene la dichiarazione di dissesto finanziario debba essere preceduta dalla formale delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che serve ad assicurare certezza in ordine alla massa debitoria, quanto meno con riferimento all'esercizio corrente, l'aver invertito l'ordine del giorno da parte del Consiglio comunale ed aver omesso di deliberare formalmente circa i summenzionati debiti fuori bilancio costituisce un vizio di ordine formale che non esclude i presupposti del dissesto che sono derivanti dall'incapacità di fare fronte ai servizi essenziali e non legittima, dunque, la declaratoria di annullamento della relativa deliberazione.

[Link al testo sentenza](#)

Istruzione pubblica. Alunni portatori di handicap. Risarcimento del danno.

T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 14 gennaio 2013, n. 16 - Pres. Leotta, Est. Criscenti

In caso di mancata assegnazione, a minori disabili gravi, di assistenti specializzati può farsi luogo al risarcimento del danno esistenziale, che è individuabile negli effetti che la diminuzione (anche temporanea) delle ore di assistenza ha sullo sviluppo del disabile, in considerazione dell'interruzione del processo di promozione dei suoi bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita "normale".

Per il caso di soggetti minori e disabili gravi, la nozione di danno esistenziale quale pregiudizio sul fare reddituale del soggetto, e soprattutto la sua esigenza di prova cui è ancorata la risarcibilità, deve tenere conto del fatto che esso incide su esistenze, le cui abitudini ed i cui assetti si presentano già gravemente compressi e portatrici di condizioni di forte sofferenza.

Nel danno esistenziale, trattandosi di un pregiudizio relativo ad un bene immateriale, la prova per presunzioni è non solo ammissibile, ma è invero la prova principale.

[Link al testo sentenza](#)

Università. Organizzazione.

T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 16 gennaio 2013, n. 31 - Pres. Leotta, Est. Mameli

È illegittima la previsione dello Statuto dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, nella parte in cui esclude dal voto sulle deliberazioni relative alle chiamate dei docenti, o implicanti valutazioni sull'attività scientifica, le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.

[Link al testo sentenza](#)

Sanità pubblica.

T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 16 gennaio 2013, n. 42 (ord.) - Pres. Leotta, Est. Mameli

Non è manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 41 e 111, comma 2, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 51 della legge 12 dicembre 2010 n. 220, come da ultimo modificato dall'art. 6 bis del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 che ha fissato al 31 dicembre 2013 il termine sino al quale non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, comprese le azioni di ottemperanza di cui all'art. 112 c.p.a., in quanto, sebbene ispirato dall'intento di contribuire al risanamento, nel settore sanitario, dei bilanci deficitari delle Regioni, elide la possibilità di soddisfazione concreta ed effettiva dei diritti del creditore e violare i principi del giusto processo, di eguaglianza e di libertà di iniziativa economica privata.

[Link al testo ordinanza](#)

Accesso ai documenti amministrativi.

T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 2 gennaio 2013, n. 15 - Pres. Conti, Est. Cestaro

La mera possibilità di effettuare attività riconducibile alle cd. investigazioni difensive, non esclude, ricorrendone i diversi presupposti, l'esercizio del diritto di accesso in sede amministrativa ai sensi degli artt. 22 e ss. L.n. 241/1990, posto che pur se possono convergere quanto al risultato –

consistente nell'ostensione di documenti da parte di una P.A. anche nel caso delle cd. investigazioni difensive, cfr. 391 quater c.p.p. - i due strumenti differiscono in modo sostanziale quanto a presupposti e disciplina, operando in due distinti settori dell'ordinamento (penale e amministrativo).

Le deroghe al diritto di accesso devono essere ritenute di carattere eccezionale e, perciò, di stretta interpretazione ed in ogni caso, ai sensi dell'art. 24 co. 7, l.n. 241/1990 l'accesso deve essere garantito per quei documenti amministrativi "la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

[Link al testo sentenza](#)

Fattispecie nella quale il Comando dell'Arma dei Carabinieri aveva rigettato l'istanza di accesso, invocando il disposto degli artt. 1048 e 1049 D.P.R. n. 90/2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).

Contratti pubblici nei settori ordinari. Informativa antimafia.

T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 7 gennaio 2013, n. 157 - Pres. Mastrocola, Est. Guarracino

Il principio, desumibile dall'art. 12 d.p.r. n. 252 del 1998 e dal susseguente art. 37, co. 18 e 19, d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui la partecipazione in ATI con una impresa colpita da interdittiva mafiosa non determina, di per sé, i presupposti per una estensione alle altre imprese associate del provvedimento ostativo, in mancanza di particolari indizi dell'infiltrazione mafiosa che devono essere adeguatamente motivati dall'autorità prefettizia, vale a fortiori quando l'impresa associata nel raggruppamento sia colpita dalla meno grave informativa c.d. atipica ai sensi dell'art. 1 septies d.l. n. 629/82.

[Link al testo sentenza](#)

Giurisdizione. Appalto.

Contratti pubblici nei settori ordinari. Subentro.

T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 15 gennaio 2013, n. 311 - Pres. Mastrocola, Est. Russo

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia avente ad oggetto l'annullamento dell'atto con cui la stazione appaltante si oppone al subentro nel contratto di appalto relativo al servizio di pulizia e sanificazione da parte di soggetto che ha acquisito il ramo d'azienda dell'originario aggiudicatario, comprensivo del suindicato rapporto contrattuale, venendo, infatti, in rilievo una sequenza procedimentale pubblicistica, disciplinata dall'art. 116 D. Lgs. n. 163/2006, connotata da poteri valutativi di tipo discrezionale e autoritativo, volti all'accertamento, in capo alla società cessionaria, dei necessari requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio oggetto del contratto di appalto.

Se è vero che nel caso di cessione di ramo d'azienda si attua una successione dell'avente causa nel complesso dei rapporti attivi e passivi nei quali il ramo stesso si sostanzia, è, tuttavia, necessario per il subentro che il contenuto dell'atto traslativo comprenda anche i beni immateriali integranti le soglie di fatturato e di specifica esperienza richiesti dal bando di gara per l'affidamento del servizio sotto forma di requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica

[Link al testo sentenza](#)

**Procedimento amministrativo. Conferenza di servizi. Preavviso di rigetto.
Ambiente. Rifiuti. Suolo (difesa del)**

T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 30 gennaio 2013, n. 669 - Pres. Mastrocola, Est. Donadono

Nel caso in cui le ragioni ostative all'accoglimento di una istanza emergano in sede di conferenza di servizi, il preavviso di rigetto rappresenterebbe una formalità sostanzialmente superflua, che tradirebbe gli obiettivi di efficienza e speditezza dell'azione amministrativa, in quanto la sua funzione è già compiutamente realizzata mediante la partecipazione dell'interessato alla conferenza di servizi.

È validamente sorretto dalla mancata rimozione dei rifiuti trovati nel sottosuolo dell'area il diniego dell'autorizzazione per un impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non, in quanto l'art. 239 d. lgs. n. 152/2006 fa salva l'osservanza della disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del medesimo decreto, in ordine al divieto di abbandono dei rifiuti "sul suolo e nel suolo", sancito dall'art. 192, il quale prescrive altresì l'obbligo di procedere alla loro completa rimozione, avvio a recupero o smaltimento ed al ripristino dello stato dei luoghi.

[Link al testo sentenza](#)

Beni paesaggistici. Autorizzazione paesaggistica.

T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 31 gennaio 2013, n. 295 - Pres. Onorato, Est. Fedullo

La tesi secondo cui non avrebbero rilievo, ai fini dell'applicazione dell'art. 167, commi 4 e 5, D. lgs. n. 42/2004, le nozioni di carattere urbanistico (ai fini, soprattutto, dell'accertamento della rilevanza volumetrica delle opere realizzate sine titulo), dovendo aversi riguardo invece all'impatto paesaggistico delle opere oggetto di sanatoria, non appare in linea con il chiaro disposto normativo, il quale colloca su due versanti - l'uno concernente la delimitazione delle ipotesi in cui può essere attivato il procedimento di valutazione della compatibilità paesaggistica delle opere abusive, l'altro l'esercizio del potere valutativo della Soprintendenza, una volta superato il predetto vaglio di ammissibilità - l'accertamento, di carattere sostanzialmente vincolato, della avvenuta realizzazione di eventuali aumenti di volumi e/o di superfici utili, ostativi al compimento della predetta valutazione di compatibilità paesaggistica, da un lato, ed il compimento delle valutazioni, di ordine tecnico-discrezionale, di pertinenza della Soprintendenza in ordine alla rilevanza paesaggistica delle opere abusive, dall'altro.

[Link al testo sentenza](#)

| |
|--|
| La sentenza dà atto che della tesi non condivisa si può trovare traccia in Cons. St., VI, 24 settembre 2012 n. 5066. |
|--|

Autorità amministrative indipendenti e autorità equiparate. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Concorrenza. Posizione dominante.

Leggi, decreti e regolamenti. Disapplicazione.

Processo amministrativo. Giurisdizione esclusiva e di merito. Sanzioni amministrative.

T.A.R. Lazio, Sez. I, 9 gennaio 2013, n. 125 - Pres. Piscitello, Est. Stanizzi

Con riferimento ad una vicenda procedimentale in cui l'A.G.C.M. ha accertato una situazione di

abuso di posizione dominante, in violazione dell'art. 82 (ora 102) del Trattato CE, posta in essere da Poste Italiane S.p.a., gestore incaricato del servizio postale universale in Italia, direttamente o per il tramite della propria controllata Postel S.p.a., va riconosciuto all'Autorità, in conformità della giurisprudenza comunitaria, l'obbligo di disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario. In particolare, resta fermo l'obbligo dell'A.G.C.M. di disapplicare la misura nazionale in contrasto con le regole della concorrenza anche nell'ipotesi in cui la normativa nazionale imponga alle imprese l'adozione di comportamenti anticoncorrenziali, dovendo la problematica della imputabilità delle imprese e della loro sanzionabilità essere tenuta distinta da quella della disapplicazione delle norme nazionali da parte dell'Autorità.

Il reg. comunitario n. 1 del 2003, che completa ed integra il processo di modernizzazione antitrust riconoscendo l'applicabilità diretta delle disposizioni dell'art. 81, comma 3, del Trattato da parte delle Autorità antitrust nazionali e dei giudici nazionali, introduce un sistema decentrato in cui l'enforcement è affidato anche alle Autorità garanti della concorrenza ed alla giurisdizione degli Stati membri, oltre che alla Commissione, attraverso la chiara definizione dei relativi rapporti, con imposizione a carico delle Autorità nazionali dell'obbligo di convergenza con i principi comunitari. Legittimamente l'A.G.C.M. procede ad accertare la conformità del d.m. 18 febbraio 1999 con le norme del Trattato, analizzandone i profili di compatibilità e di possibile contrasto, altrettanto legittimamente ritenendo di poter procedere alla sua disapplicazione una volta verificato come tale decreto abbia reso più difficile od impedito l'accesso da parte di numerosi operatori nel mercato del servizio di posta elettronica ibrida, consentendo il mantenimento della posizione dominante della società ricorrente nel mercato liberalizzato.

L'A.G.C.M. è legittimata a verificare il contrasto di norme statuali (nella specie, di tipo regolamentare) con il diritto comunitario, onde evitare una compromissione dell'effetto utile dell'applicazione diretta degli artt. 10, 82 e 86 del Trattato CE in forza del primato del diritto comunitario, pur avendo poi stabilito di non dover procedere in concreto a tale disapplicazione stante l'intervenuta abrogazione del d.m. suindicato ad opera del successivo d.m. 17 febbraio 2006. Con riferimento all'eccezione di cui all'art. 82, comma 2, del Trattato CE, concernente le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse generale od aventi carattere di monopolio fiscale, il punto di equilibrio tra la garanzia del servizio universale attraverso il riconoscimento di diritti di esclusiva e la limitazione della concorrenza va individuato stabilendo in quale misura sia necessaria una restrizione o l'esclusione della concorrenza per consentire al titolare del diritto esclusivo di esercitare la sua funzione di interesse generale beneficiando di condizioni economicamente accettabili, tenendo presente che l'obbligo del titolare della funzione di garantire i suoi servizi in condizioni di equilibrio economico presuppone la possibilità di una compensazione tra i settori di attività redditizi e quelli meno redditizi, e giustifica dunque una limitazione della concorrenza da parte di imprenditori privati nei settori economicamente redditizi.

Il d.m. 18 febbraio 1999, disciplinando le condizioni di accesso alla rete postale nel settore della posta elettronica ibrida, ricomprendente le fasi che precedono il servizio di recapito oggetto di riserva alle Poste, interamente liberalizzato, non ricade nell'ambito di applicazione della deroga di cui all'art. 86, comma 2, del Trattato.

La tutela del legittimo affidamento può essere accordata solo a condizione che siano state fornite all'interessato rassicurazioni precise, incondizionate, concordanti, nonché provenienti da fonti autorizzate ed affidabili dell'Amministrazione, e che tali rassicurazioni siano state idonee a generare aspettative nel soggetto cui erano rivolte e che fossero conformi alla disciplina applicabile, potendo il diritto di avvalersi del principio della tutela dell'affidamento operare solo in presenza di comportamenti che abbiano fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni sufficientemente precise ed ufficiali delle istituzioni.

Ai fini dell'imputabilità della condotta della controllata alla controllante è sufficiente che l'A.G.C.M. dimostri che l'intero capitale della controllata sia detenuto dalla società controllante, per presumere che quest'ultima eserciti un'influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. Poiché la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e formano pertanto una sola impresa ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE, l'illecito anticoncorrenziale va imputato alla società controllante, senza necessità di dimostrare l'implicazione personale di quest'ultima nell'infrazione.

Ai sensi dell'art. 134, co. 1, lett. c), c.p.a. il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto le sanzioni pecuniarie, essendo dunque consentito al giudice amministrativo procedere alla rideterminazione della sanzione base.

[Link al testo sentenza](#)

**Giurisdizione. Giurisdizione giudice ordinario.
Insegnanti. Graduatorie permanenti.**

T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 10 gennaio 2013, n. 194 - Pres. Est. Speranza

Le procedure relative alla formazione ed all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinario, venendo in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato, e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

[Link al testo sentenza](#)

| |
|---|
| Cfr. in termini Cons. St., Ad. Plen., 4 luglio 2011, n. 11, nonché Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2011, n. 3032; 12 ottobre 2010, n. 22805, ed, ancora, T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 23 gennaio 2013, n. 771. |
|---|

Processo amministrativo. Gratuito patrocinio.

T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 14 gennaio 2013, n. 285 - Pres. Scafuri, Est. Maddalena

Ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. n. 115 del 2002 la parte vittoriosa ammessa al gratuito patrocinio non subisce alcun esborso, in quanto il pagamento degli onorari dell'avvocato è a carico dell'erario; al contempo non può neppure arricchirsi in caso di favorevole condanna alle spese incamerando la somma liquidata, di cui deve essere invece disposto il rimborso in favore dell'erario anticipatorio, il quale con essa coprirà sia le spese anticipate che quelle prenotate a debito ai sensi dell'art. 131 dello stesso d.lgs. n. 115 del 2002.

[Link al testo sentenza](#)

Contratti pubblici nei settori ordinari. Operatori economici. ATI mista.

T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 15 gennaio 2013, n. 338 - Pres. Scafuri, Est. Maddalena

L'ATI mista, ai sensi dell'art. 37, co. 6, d.lgs. n. 163 del 2006, è un raggruppamento temporaneo di imprese nel quale i lavori riconducibili alla categoria prevalente od alle categorie scorporabili possono essere assunti da imprenditori riuniti in un raggruppamento temporaneo orizzontale; l'ATI mista non costituisce dunque un tertium genus, ma è costituita da uno o più sub-raggruppamenti orizzontali che si aggiungono all'ATI verticale.

In ragione di ciò il requisito del possesso maggioritario dei requisiti deve riferirsi a ciascuna categoria di lavori (quella principale od ognuna di quelle scorporabili) e non all'appalto nel suo complesso; deve dunque ritenersi applicabile anche alle ATI miste, in relazione al sub-raggruppamento orizzontale, l'art. 92, co. 2, d.P.R. n. 207 del 2010.

Al sub-raggruppamento orizzontale debbono essere applicate tutte le norme previste per l'ATI orizzontale, tra cui anche quella del possesso maggioritario dei requisiti da parte della sub-mandataria, al fine di garantire alla stazione appaltante un "interlocutore forte" anche per le categorie di lavori scorporabili, ruolo che non può essere assolto dalla mandataria dell'ATI mista, la quale si occupa unicamente della prestazione prevalente e solo in misura minima di alcuni dei lavori appartenenti alle categorie scorporabili.

[Link al testo sentenza](#)

-

Concorrenza. Intese restrittive.

T.A.R. Lazio, Sez. I, 15 gennaio 2013, n. 362 - Pres. Piscitello, Est. Gabricci

Non costituisce intesa anticoncorrenziale, violativa dell'art. 101 del T.F.U.E., quella intervenuta tra le organizzazioni di categoria, che assume la forma di tariffe, determinative dei compensi massimi (cd. diritti fissi) che gli spedizionieri marittimi devono corrispondere agli agenti del porto di Genova per l'emissione dei titoli richiesti per l'invio ed il ritiro delle merci.

L'esito dell'attività di concerto non si impone per tale all'utenza, ma definisce soltanto una proposta che l'associazione di categoria presenterà in contraddittorio all'altra associazione, che avrà ricevuto dai propri iscritti un mandato di richieste e concessioni; è l'A.G.C.M. ne ha dimostrato i concreti effetti anticoncorrenziali, e, segnatamente, il peggioramento delle condizioni economiche dei consumatori finali. Non vi è dunque evidenza di accordi che costituiscano al contempo l'attuazione del profilo orizzontale dell'intesa e lo strumento di realizzazione del profilo verticale della stessa, ovvero il trasferimento degli aumenti di prezzo concordati tra gli agenti marittimi ai clienti degli spedizionieri.

[Link al testo sentenza](#)

Concorrenza. Pratica commerciale scorretta.

Autorità amministrative indipendenti e autorità equiparate (AGCM ed ISVAP).

T.A.R. Lazio, Sez. I, 17 gennaio 2013, n. 535 - Pres. Piscitello, Est. Perna

Non rientra nelle competenze dell'A.G.C.M. adottare sanzioni nei confronti di un'impresa assicuratrice per pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del d.lgs. n. 206 del 2005, spettando all'Autorità di regolazione sia la funzione di vigilanza che di titolarità di specifiche competenze in materia di pubblicità di prodotti assicurativi. Pertanto va risolto in favore dell'ISVAP il conflitto di competenze con l'A.G.C.M. in merito all'applicazione della normativa in materia di tutela del consumatore con riguardo ai prodotti assicurativi, con conseguente esclusione dell'applicazione delle norme generali del codice del consumo alla condotta in esame.

L'art. 19 del Codice del consumo stabilisce il principio di specialità, in forza del quale la disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette non può trovare applicazione allorchè sussista una disciplina speciale di settore che non si limiti a regolare puntualmente e compiutamente il contenuto degli obblighi di correttezza, ma definisca anche i relativi poteri ispettivi, inibitori e sanzionatori attribuendoli ad un'Autorità settoriale.

[Link al testo sentenza](#)

| |
|--|
| Cfr. per un analogo ordine di argomenti, nel rapporto tra A.G.C.M. ed A.G.COM. la sentenza di Cons. St., Ad. Plen., 11 maggio 2012, n. 11. |
|--|

Accesso ai documenti. Diritto di accesso.

T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 23 gennaio 2013, n. 789 - Pres. Pugliese, Est. Cogliani

È legittimo il diniego di accesso alla relazione redatta dalla Polizia locale e trasmessa all'Autorità giudiziaria con formulazione dell'ipotesi di reato, atteso che, secondo quanto disposto dall'art. 329 c.p.p. sono coperti da segreto gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria. In particolare, mentre i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento, non compiuti dal P.M. o dalla polizia giudiziaria, tra cui anche una denuncia con valore di notizia criminis, non sono coperti da segreto ex art. 329 c.p.p., e per essi non vige dunque il divieto di pubblicazione di atti relativi ad un procedimento penale (ex art. 114 c.p.p.), la cui violazione possa integrare il reato di cui all'art. 684 c.p., diverso è il caso degli atti di polizia giudiziaria, che rientrano nel divieto sancito dall'art. 114 c.p.p.

[Link al testo sentenza](#)

Silenzio della Pubblica Amministrazione. Silenzio rifiuto. Obbligo di provvedere.

T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 23 gennaio 2013, n. 800 - Pres. Pugliese, Est. Sestini

Ai sensi dell'art. 42 d.P.R. n. 267 del 2000 la competenza a provvedere alla pianificazione del territorio comunale spetta al Consiglio comunale, che gode al riguardo di un'ampissima discrezionalità, dovendo ponderare tutti i diversi interessi pubblici e privati coinvolti, nell'ambito e nei limiti dei vincoli paesaggistici ed ambientali.

Deve conseguentemente escludersi, di regola, un obbligo dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 2 l. n. 241 del 1990, di pronunciarsi motivatamente su ogni richiesta privata di avvio di procedure di variante del P.R.G. proposta a fini meramente edificatori; ne consegue l'inconfigurabilità di una posizione di aspettativa giuridicamente tutelata in capo ai proprietari di aree agricole o vincolate a verde ad ottenere una trasformazione della loro proprietà in area edificabile.

[Link al testo sentenza](#)

Processo amministrativo. Competenza.

T.A.R. Lazio, Sez. II, 24 gennaio 2013, n. 863 (ord.) - Pres. Tosti, Est. Martino

In caso di procedura di gara per l'affidamento di un appalto suddiviso in lotti, corrispondenti ad altrettanti ambiti territoriali provinciali, con previsione di distinte graduatorie per ciascun lotto, la competenza giurisdizionale si determina in relazione al luogo di produzione degli effetti diretti cui è preordinato l'atto finale della procedura, ossia all'ambito territoriale di esplicazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria conseguente all'emanazione dell'atto di aggiudicazione ed alla stipula contrattuale, e dunque al luogo di esecuzione del contratto, indipendentemente dalla sede della stazione appaltante, dal luogo di svolgimento delle operazioni di gara e/o dalla sede dei partecipanti alla gara.

[Link al testo sentenza](#)

| |
|---|
| Cfr., in termini, Tar Lazio, Sez. III, 9 gennaio 2013, n. 157, nonché Cons. St., Ad. Plen., 24 settembre 2012, n. 33 e 12 dicembre 2012, n. 38. |
|---|

Contratti pubblici nei settori ordinari. Offerta anomala.

T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 15 gennaio 2013, n. 52 - Pres. Trizzino, Est. Caprini

La previsione dell'art. 81, co. 3 bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (oggi abrogata dall'44, co. 2 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214) deve essere riferita alla fase di giustificazione dell'anomalia dell'offerta e quindi interpretata come comprensiva della possibilità, per l'impresa partecipante alla gara, di giustificare la congruità dell'offerta, sulla base di speciali circostanze giustificative diverse dal costo del lavoro.

[Link al testo sentenza](#)

| |
|--|
| In questo senso, si veda T.A.R. Piemonte, sez. I, 4 novembre 2011, n. 1173, citata dalla sentenza che si commenta. |
|--|

Contratti pubblici nei settori ordinari. Requisiti di partecipazione e di qualificazione.

T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 25 gennaio 2013, n. 166 - Pres. Cavallari, Est. Lattanzi

La cd. interdittiva antimafia di cui alle lettere a) e b) dell'art. 10, co. 7, d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (oggi art. 84, co. 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) non richiede attività valutativa della pubblica amministrazione diversa dalla ricognizione dell'esistenza dei provvedimenti giudiziari richiamati dalla normativa.

[Link al testo sentenza](#)

| |
|---|
| In questo senso, si vedano Cons. St., sez. V, 18 novembre 2011, n. 6076; T.A.R. Lazio, sez. II ter, 12 settembre 2012, n. 7701; C.G.A., 7 marzo 2011, n. 188. |
|---|

Giurisdizione. Accordi sostitutivi di provvedimenti.

T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 31 gennaio 2013, n. 129 - Pres. Allegretta, Est. Cocomile

Devono essere riportate alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative all'esecuzione di protocolli d'intesa tra privati e pubbliche amministrazioni (nello specifico, quelli relativi alla ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari) che non appaiono riportabili alla previsione dell'art. 11, co. 5, l. 7 agosto 1990 n. 241 (oggi abrogato e sostituito dall'art. 133, co. 1, lett. a) n. 2 c.p.a.), non essendo caratterizzati dalla funzione sostitutiva del provvedimento amministrativo.

[Link al testo sentenza](#)

| |
|--|
| In questo senso, si veda Cons. St., sez. VI, 8 ottobre 2008 n. 4935, citata dalla sentenza massimata e sempre relativa alla vicenda del Teatro Petruzzelli di Bari). |
|--|

Urbanistica. Piano urbanistico comunale. Piano territoriale paesaggistico.

T.A.R. Sardegna, Sez. II, 22 gennaio 2013, n. 45 - Pres. Scano, Est. Maggio

Il PUC adottato dal Comune è frutto di valutazioni autonome ed indipendenti da quelle espresse nel piano territoriale paesistico, che dunque non costituisce un presupposto in senso tecnico del PUC; di conseguenza, la circostanza che il PTP fosse stato annullato in sede giurisdizionale al momento della definitiva approvazione del PUC è ininfluente sulla legittimità di quest'ultimo.

[Link al testo sentenza](#)

Contratti pubblici nei settori ordinari. Requisiti di partecipazione e di qualificazione.

T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 16 gennaio 2013, n. 26 – Pres. Di Paola, Est. Messina

L'obbligo (illegittimo) fissato dal bando di gara di produrre il DURC va ritenuto assorbito dalla generica dichiarazione di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, ferma restando l'acquisizione d'ufficio che la stazione appaltante potrà e dovrà disporre.

[Link al testo sentenza](#)

Procedimento amministrativo. Comunicazione di avvio del procedimento. Edilizia. Abusi.

T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 17 gennaio 2013, n. 133 – Pres. Campanella, Est. Bruno

La comunicazione di avvio del procedimento non è un adempimento dovuto nel procedimento repressivo che si snoda attraverso l'ingiunzione di demolizione dell'abuso edilizio e se omessa dall'amministrazione intimata, si atteggia a mera "violazione formale" delle regole procedurali, non dannosa e non viziante, solo se la parte ricorrente non ha in nessun modo evidenziato quali sarebbero state le argomentazioni o difese spendibili in sede di confronto procedimentale, che avrebbero potuto influire sulla determinazione in concreto assunta dall'amministrazione.

Le misure repressive previste ex artt. 31 e ss. d.P.R. 380/01 (ovvero acquisizione al patrimonio previo accertamento dell'inottemperanza ed ordine vero e proprio di demolizione e riduzione in pristino d'ufficio, diretto all'ufficio tecnico comunale e notificato ritualmente alla parte interessata), in quanto provvedimenti consequenziali (rectius: esecutivi) alla diffida a demolire possono seguire, ove sia stata nel frattempo presentata domanda di condono, solo ad una reiterata procedura esecutiva, successiva alla valutazione negativa sulla detta istanza di sanatoria.

[Link al testo sentenza](#)

Il Tribunale, rilevato che in giurisprudenza la motivazione della non obbligatorietà della comunicazione poggia su varie interpretazioni, ossia: a) sulla natura vincolata della demolizione, che consentirebbe di qualificare, in base all'art. 21 *octies* della L. 241/90, la comunicazione preventiva come un inutile passaggio procedimentale; b) sul carattere urgente del rimedio demolitorio, che importerebbe l'applicazione della deroga prevista in apertura dallo stesso art. 7 della L. 241/90; c) sulla natura di atto di avvio del procedimento repressivo riconosciuta alla stessa ingiunzione di demolizione, aderisce all'interpretazione *sub a)*, ma puntualizza che la valutazione sull'inutilità della comunicazione deve essere fatta dal giudice non *a priori*, in base alla tipologia astratta di provvedimento che l'amministrazione si appresta ad adottare, ma in concreto e, quindi, operata caso per caso.

Processo amministrativo. Ottemperanza. Azione. Principi generali.

T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 18 gennaio 2013, n. 165 – Pres. Campanella, Est. Barone

È ammissibile l'azione di ottemperanza proposta nei confronti di soggetti privati, perché l'art. 112 c.p.a., innovando la normativa previgente, laddove afferma che "I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti", pone un generale principio di ammissibilità dell'azione proposta anche nei confronti di soggetti privati e non solo nei confronti della p.a..

L'azione ex art. 2932 c.c. non richiesta espressamente nel giudizio di ottemperanza, promosso per l'esecuzione di un giudicato concernente l'obbligo di stipulare un atto pubblico di cessione di un'area, è ammissibile in base al principio di riqualificazione dell'azione proposta, senza per questo incorrere nel vizio di ultrapetizione, che è ravvisabile solo quando, esorbitando dalle sue funzioni, il giudice pronuncia una decisione che vada oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, attribuendo quindi un'utilità o un bene della vita non richiesta mentre rientra nella sua "potestas iudicandi" la qualificazione dell'azione proposta ed il potere di procedere ad un'autonoma ricerca delle norme su cui fondare la decisione.

[Link al testo della sentenza](#)

Calamità naturali. Protezione civile.

T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 22 gennaio 2013, n. 192 – Pres., Est. Ferlisi

Poiché in base all'art. 6, co. 1 bis D.l. 9 ottobre 2006, n. 263, conv. in legge, con modificazioni, dall'art. 1, l. 6 dicembre 2006, n. 290, la l. 24 febbraio 1992, n. 225 "si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile", con esclusione, dunque, dei lavoratori pubblici, deve essere revocato il decreto ingiuntivo emesso a favore di un Maresciallo della Guardia di finanza ai fini della restituzione, da parte dell'Amministrazione di appartenenza, delle somme trattenute, a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, sulla retribuzione spettante.

[Link al testo sentenza](#)

Già in tal senso, T.A.R. Molise, sez. I, 26 gennaio 2010, n. 1.

La sentenza si segnala per una ampia e analitica ricostruzione della normativa in materia che dà conto degli interventi giurisprudenziali su di essa incidenti, tra cui sent. n. 325/2008 e ord. n. 302/2009 della Corte Costituzionale.

Pubblico impiego. Mobbing. Risarcimento del danno

T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 30 gennaio 2013, n. 220 – Pres. Maisano, Est. Tulumello

Deve essere escluso il risarcimento del danno per mobbing allorché i provvedimenti lesivi non sono stati impugnati e la stessa iniziativa risarcitoria è stata posta in essere a distanza di anni dall'adozione degli stessi

[Link al testo sentenza](#)

Contratti pubblici nei settori ordinari. Requisiti di partecipazione e di qualificazione

T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 31 gennaio 2013, n. 271 – Pres. Monteleone, Est. Cabrini

Nel caso in cui l'impresa non sia stata individuata come aggiudicataria del contratto (né avrebbe mai potuto esserlo) il mancato possesso del requisito generale di cui all'art. 38, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 163/2006, non può giustificare l'escussione della cauzione provvisoria.

[Link al testo sentenza](#)

Sanità pubblica. Spese sanitarie. Contributi.

T.A.R. Umbria, 18 gennaio 2013, n. 19 - Pres. Lamberti, Est. Amovilli

Il regolamento dell'attività libero professionale intramuraria prevede che nelle tariffe sia contemplata una quota "a titolo di rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Amministrazione per l'effettuazione delle prestazioni", che devono poi essere versati dal professionista all'azienda ospedaliera. E' dunque il paziente a farsi carico per intero dei costi delle prestazioni intra moenia e non già il S.S.N., non sussistendo il pagamento di alcun ticket, ovvero di compartecipazione/tassa al costo della prestazione, valevde per le sole prestazioni sanitarie in regime ordinario.

In tale contesto, l'introduzione, da parte della Regione Umbria, con la delibera di Giunta gravata, di un prelievo pari al 29% sulle suddette prestazioni non assume alcun carattere di sinallagmaticità, non concretando una forma di compartecipazione ai costi delle prestazioni sanitarie, essendo gli oneri già interamente a carico degli assistiti, ma una diversa forma di finanziamento della spesa pubblica sanitaria. Si tratta di una misura che fuoriesce dalla previsione dell'art. 1, comma 796, lett. p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non avendo finalità di compartecipazione alle prestazioni del S.S.N., per caratterizzarsi come misura sostanzialmente tributaria di imposizione indiretta dell'attività intra moenia, volta al finanziamento della spesa del S.S.N., quale misura sostitutiva del ticket sulle ricette per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

Il prelievo del 29% sul valore tariffario su ogni singola prestazione libero professionale in regime di intra moenia si caratterizza come imposta indiretta sulle attività, ed avrebbe dovuto essere introdotta in conformità di quanto disposto dagli artt. 23, 117, comma 3, e 119, comma 2, della Carta costituzionale, mediante legge dello Stato, non disponendo la Regione di un'autonoma potestà impositiva; né dall'art. 1, comma 796, della legge n. 296 del 1996 si inferiscono i criteri oggettivi indispensabili nel rispetto di una pur non assoluta riserva di legge.

Anche a voler escludere la natura tributaria del prelievo del 29% sul valore tariffario su ogni singola prestazione libero professionale in regime di intra moenia essa rientrerebbe comunque nella più vasta nozione di prestazione patrimoniale imposta di cui all'art. 23 della Costituzione.

[Link al testo sentenza](#)

Processo amministrativo. Competenza.

T.A.R. Umbria, 22 gennaio 2013, n. 34 (ord.) - Pres. Lamberti, Est. Fantini

E' competente il Tar Lazio, sede di Roma, a conoscere dell'impugnativa, proposta dal Teatro Stabile dell'Umbria, dell'"elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico

consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196' redatto dall'ISTAT, in quanto criterio principale del sistema di riparto della competenza resta quello della sede dell'Autorità che ha emesso l'atto impugnato e tale criterio è sostituito dall'altro inerente gli effetti "diretti" dell'atto allorché gli stessi si esplicano in un luogo compreso in una diversa circoscrizione territoriale di Tar. Tale atto, sia qualificandolo come atto generale, sia come atto plurimo, non esplica i propri effetti solo nel'ambito territoriale del Tar Umbria.

[Link al testo sentenza](#)

Contratti pubblici nei settori ordinari.

Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente.

Prezzo più basso.

T.A.R. Umbria, 30 gennaio 2013, n. 61 - Pres. Lamberti, Est. Fantini

La procedura di valutazione comparativa concorrenziale suddivisa in lotti si configura quale atto ad oggetto plurimo, prescrivente tante gare quanti sono i lotti in relazione ai quali deve intervenire l'aggiudicazione. Ne consegue che per ciascun lotto è possibile un diverso aggiudicatario, come confermato anche dalla formazione di distinte graduatorie, in relazione ad ognuno dei lotti.

Il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso trova un limite sistemico, a pena di una surrettizia e non trasparente contaminazione con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allorché venga in rilievo la qualità del prodotto, implicante un giudizio contenutisticamente differente, dotato di un elevato tasso di discrezionalità, e ben più incisivo rispetto all'ordinaria verifica di corrispondenza dei prodotti offerti a requisiti tecnici predefiniti.

Ne discende l'illogicità del criterio del prezzo più basso nel contesto di una gara per la fornitura di dispositivi medici (gli stent coronarici medicati), per la scelta dei quali assume rilievo la componente qualitativa, desumibile dalle caratteristiche tecnico-funzionali, dall'innovazione tecnologica e dalla letteratura scientifica formatasi, quale emerge dal capitolato speciale.

[Link al testo sentenza](#)